



CITTA' DI AVERSA

Piazza Municipio n. 35

81031 AVERSA (CE)

Ordinanza n. 140/2024 del 10/07/2024

Oggetto:	Disposizioni in materia di sanzioni per violazione dei divieti dell'autorità - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 art. 17-quater - sanzione per violazione della disciplina oraria e della modalità della diffusione sonora dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'art. 17-*quater* del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) il quale sancisce la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, per le violazioni previste dall'art. 17 *bis* e 221 *bis*;

Vista e richiamata l'Ordinanza n. 139/2024, la quale al fine di tutelare la salute pubblica e l'ordine pubblico è stato disciplinato il regime degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, nonché alla disciplina della diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne;

Considerato che l'Amministrazione ritiene fondamentale porre in essere ogni più utile iniziativa anche preventiva, al fine di tutelare la quiete, la salute pubblica e il riposo delle persone, nonché prevenire comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne, nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 17-*bis* e 17-*quater* del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

laddove si accerti la violazione della richiamata ordinanza n. 139/2024, si procederà a carico dei pubblici esercizi alla applicazione, da parte del dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Aversa, della sanzione di cui all'art. 17-*quater* del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, disponendo sin da adesso la sanzione accessoria della chiusura secondo la seguente articolazione:

- chiusura per giorni sette in caso di prima violazione;
- chiusura per giorni quattordici in caso di seconda reiterazione della violazione;
- chiusura per giorni ventuno in caso di terza reiterazione della violazione;

- chiusura per giorni trenta in caso di quarta ed ulteriori reiterazioni della violazione.

Rimane ferma la possibilità di irrogare direttamente la citata sanzione laddove ricorrano gravi violazioni e sussistendone l'esigenza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, al locale Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S., al Comando Guardia di Finanza, e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aversa.

La presente ordinanza avrà la medesima efficacia temporale di cui alla ordinanza cui è connessa.

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. della Campania o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto.

Il Sindaco
MATACENA FRANCESCO
(Firmato digitalmente)